

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE_2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE_4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 3.2 DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE, SUB-INV. 3.2 A) CONSERVAZIONE DELLA NATURA - MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI E MINACCE SU SPECIE E HABITAT E CAMBIAMENTO CLIMATICO.

Accordo

ai sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241

per la realizzazione del progetto: “INVESTIMENTO 3.2 DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE, SUB-INV. 3.2 A) CONSERVAZIONE DELLA NATURA - MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI E MINACCE SU SPECIE E HABITAT E CAMBIAMENTO CLIMATICO”, CUP: F82H22000730006,

tra

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, C.F. 97047140583, con sede in ROMA, Via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 rappresentato dal dott. Antonio Maturani in qualità di Dirigente della Divisione II Gestione aree protette in virtù del Decreto Direttoriale PNM REGISTRO DECRETI R 0000002 del 22.03.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 aprile 2022 al n. 914, Direzione Generale Patrimonio naturalistico e Mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE” o “Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR”)

e

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), C.F. 10125211002, con sede legale in ROMA, Via Vitaliano Brancati, n. 48 Cap 00144 agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità, Ing. Luciano Bonci giusta delega di cui alla Disposizione 981/DG del 16/03/2023;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura

M2C4 Investimento 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 100 milioni di euro;

VISTO che la predetta misura del PNRR, M2C4 – Investimento 3.2, prevede di stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti, rispettivamente:

- o 3.2a “Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico” con una dotazione di 82 milioni di euro;
- o 3.2b “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” con una dotazione di 14 milioni di euro;
- o 3.2c “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette” con una dotazione di 4 milioni di euro.

CONSIDERATI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021:

a) il traguardo M2C4-5, da raggiungere entro il 31 marzo 2022: *“Il decreto ministeriale deve prevedere lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”*;

b) l'obiettivo M2C4-6, da raggiungere entro il 31 dicembre 2023: *“Almeno il 70% dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile)”*;

CONSIDERATO che l'allegato 1 agli Operational Arrangements associa ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C4-5: *“Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled”*;
- M2C4-6: *“Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation”*;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei

fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii che disciplina la *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO l'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “*per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che "laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l'*“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF Del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

VISTA la circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n.30, “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l'“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ai sensi dell'articolo 4, stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

ATTESO l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie

nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

ATTESO l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

ATTESI gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 03 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 392 del 15 febbraio 2023, con il quale è stato conferito al dott. Fabrizio Penna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 03 febbraio 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2023, n. 378, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale all'Avv. Loredana Gulino;

VISTA la Convenzione triennale tra MiTE ed ISPRA prot. n.91/DIAG del 3.5.2022 che regola, fino al 31/12/2024, il rapporto tra il Ministero ed ISPRA, quale Istituto tecnico scientifico di riferimento di cui il Ministero si avvale nell'esercizio delle funzioni in materia di protezione, controllo e ricerca ambientale;

CONSIDERATO CHE il Ministero e l'ISPRA coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione e la promozione di strategie complesse mirate alla salvaguardia della flora e della fauna terrestre e marina e, in particolare, nelle aree protette marine e terrestri, insieme al contestuale miglioramento e ampliamento delle conoscenze sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici da essa forniti, attraverso il potenziamento del monitoraggio dello stato di salute di specie ed habitat, e delle pressioni e delle minacce su di essi esercitati, così come degli effetti dei cambiamenti climatici.

VISTA la Direttiva approvata con Decreto ministeriale 377 del 30 settembre 2022 per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) "Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Anno 163° - Numero 269 del 17.11.2022, che prevede il supporto tecnico scientifico di ISPRA per la definizione e coordinamento del Piano di Monitoraggio, sulla base di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 per attività ulteriori rispetto a quelle previste nella Convenzione Triennale summenzionata e come servizio aggiuntivo e dettagliate nell'allegato tecnico alla convenzione.

VISTA la comunicazione di ISPRA prot. n. 16040/MASE del 3.02.2023 con la quale ha trasmesso la proposta tecnico-economica e il cronoprogramma per la realizzazione di un Piano di Monitoraggio destinato alle aree protette nazionali per lo studio dello stato di salute di specie ed habitat, delle pressioni e delle minacce su di essi esercitati e degli effetti dei cambiamenti climatici;

CONSIDERATO CHE il Ministero ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;

ATTESO l'esito positivo della valutazione preliminare eseguita dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il

PNRR del MASE con nota prot. MASE n. 45484 del 24.03.2023 e sua integrazione con nota prot. 46484 del 28.03.2023;

ATTESO il preventivo nulla osta da parte del Dipartimento Amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del MASE per i profili attinenti all'idoneità delle attività al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro con nota prot. n. 40017 del 16.03.2023;

CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Accordo, il significato di seguito indicato:

- *Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR*: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR. Con riferimento all'Investimento di cui al presente Accordo, tale ruolo è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- *CUP*: Codice unico di progetto (CUP), è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
- *Frode*: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione ed omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
- *Frode (sospetta)*: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ex art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle *governance* del Piano.
- *Investimento*: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.

- *Misura del PNRR*: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
- *NEXT Generation UE*: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- *PNRR (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.
- *Progetto o Intervento*: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- *Servizio centrale per il PNRR*: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, da confrontare con l'articolo 6 del D. L. n.77/2021.
- *Sistema informativo ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.
- *Soggetto attuatore*: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento. Il soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei medesimi progetti. Con riferimento al presente Accordo, il ruolo di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- *Soggetto realizzatore*: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l'Allegato tecnico ed il relativo cronoprogramma delle attività, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo secondo le modalità di cui all'articolo 9, l'Allegato relativo ai "Principi DNSH: Schede e Check list" e l'Allegato relativo alla congruità della spesa.

Art. 2

Ruolo di ISPRA

Ai fini del presente Accordo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge l'attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per lo sviluppo di un Piano di Monitoraggio destinato alle aree protette nazionali nell'ambito della Misura M2C4 Investimento 3.2 del PNRR "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette", sub-investimento 3.2 a) "Conservazione della Natura – Monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico".

Art. 3

Oggetto

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione di un Piano di Monitoraggio destinato alle aree protette nazionali per lo studio dello stato di salute di specie ed habitat, delle pressioni e delle minacce su di essi esercitati e degli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con il sub-investimento 3.2 a) "Conservazione della Natura – Monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico", della Misura M2C4 Investimento 3.2 del PNRR "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette".

Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti e le procedure di erogazione delle risorse.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle attività

Le attività, indicate dettagliatamente nell'Allegato tecnico, dovranno essere avviate da ISPRA a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16.

La tempistica di attuazione delle attività è quella indicata nell'Allegato tecnico e nel relativo cronoprogramma delle attività. In particolare, sono ravvisabili le seguenti fasi di svolgimento delle attività:

Per i Parchi Nazionali (Gruppo A):

A1. identificazione dell'architettura dell'infrastruttura tecnologica necessaria e definizione dell'impostazione metodologica del piano di monitoraggio per il sistema nazionale dei Parchi Nazionali; Azioni A1. Entro 12 mesi.

A2. supporto nella definizione dei capitolati tecnici d'appalto per l'acquisizione di nuova strumentazione e l'affidamento delle prestazioni di servizio per i Parchi Nazionali. Azioni A.2.1 e A.2.2. Entro 4 mesi.

A3. definizione di un Piano di monitoraggio e relativo piano di campionamento per le specie e gli habitat nei Parchi Nazionali e valutazione delle necessità di formazione e/o di assistenza tecnico scientifica. Azioni A3.1, A3.2 e A3.3. Entro 12 mesi.

- A4. azione di coordinamento scientifico e di messa a sistema delle attività di monitoraggio a scala nazionale e relative attività di formazione e supporto all'applicazione delle attività di monitoraggio di dettaglio per singolo Parco Nazionale. Azioni A4.1, A4.2, A4.3. Periodo intero.
- A5. attività di centralizzazione dei dati raccolti dalle diverse attività di monitoraggio ed elaborazione ed analisi. Entro 32 mesi.
- A6. restituzione dei dati acquisiti dall'infrastruttura di monitoraggio e dei principali parametri ambientali. Entro fine Accordo.

Per le Aree Marine Protette (Gruppo B)

- B1. identificazione dell'architettura dell'infrastruttura tecnologica necessaria e definizione dell'impostazione metodologica del piano di monitoraggio per il sistema nazionale delle Aree Marine Protette. Entro 12 mesi.
- B2. supporto nella definizione dei capitolati tecnici d'appalto per l'acquisizione di nuova strumentazione e l'affidamento delle prestazioni di servizio. Azioni B2.1 e B2.2. Entro 4 mesi.
- B3. sviluppo del piano operativo delle attività di monitoraggio di dettaglio per singola AMP e valutazione delle necessità di formazione e/o di assistenza tecnico scientifica. Azioni B3.1 (Periodo intero), B3.2 (Entro 12 mesi), B3.3(Entro 12 mesi) e B3.4 (Periodo intero).
- B4. azione di coordinamento scientifico delle attività di monitoraggio a scala nazionale e delle relative attività di formazione. Azioni B4.1(Periodo intero), B4.2(Periodo intero) e B4.3 (Entro 24 mesi).
- B5. attività di centralizzazione dei dati raccolti dalle diverse attività di monitoraggio ed elaborazione e analisi. Azioni B5.1 e B5.2. Entro fine Accordo.
- B6. restituzione dei dati acquisiti dall'infrastruttura di monitoraggio e dei principali parametri ambientali. Azioni B6.1 (Periodo intero), B6.2 (Periodo intero) e B6.3 (Entro 36 mesi).

Art. 5

Importo

L'importo concesso dal MASE ad ISPRA per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, indicate nell'Allegato tecnico ed eventualmente riprogrammate secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Accordo, è pari a € 3.262.909,00.

L'importo concesso è considerato Fuori Campo iva ex art. 4 del DPR 633/1972.

Il pagamento delle risorse finanziarie ad ISPRA dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui all'art 8.

Art. 6

Obblighi in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:

- assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo ai fini dell'attuazione dell'Investimento PNRR M2 C4 I 3.2;
- garantire che ISPRA riceva tutte le informazioni e le istruzioni pertinenti per la realizzazione delle attività di pertinenza, in adempimento alle prescrizioni previste per il PNRR;
- erogare le risorse ad ISPRA secondo le modalità indicate all'articolo 8.

Art.7

Obblighi di ISPRA

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ISPRA si obbliga a:

- avviare e svolgere le attività progettuali secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione centrale titolare le eventuali variazioni delle attività indicate nell'Allegato tecnico. Sono altresì incluse nelle attività progettuali, di cui all'Allegato Tecnico, le attività di collaudo e di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i servizi e le forniture acquisite dal Ministero;
- Predisporre, congiuntamente ai parchi nazionali e alle aree marine protette destinatari dei servizi e delle strumentazioni fornite dal MASE, attestazione che accerti la conformità, effettuata dal DEC ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto riportato nel punto 2.3 della Direttiva approvata con Decreto ministeriale 377 del 30 settembre 2022 per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) "Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico";
- adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- effettuare i controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute, o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, e presentare la documentazione probatoria pertinente a comprova delle attività svolte in attuazione del presente Accordo, anche ai fini dell'eventuale contributo al conseguimento dei target e milestone associate all'Investimento PNRR di riferimento, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni attuative del PNRR stesso ed in base alle indicazioni ed alle linee guida messe a disposizione dal MASE;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata al presente Accordo per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - per il rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero; ISPRA si impegna a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire al Ministero dal Servizio centrale per il PNRR, dall'Organismo di Audit, dalla Commissione europea,

dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale relativi alle attività di cui all'Allegato Tecnico;
- assicurare, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento e garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, avvalendosi del format di autodichiarazione in allegato alle *Linee guida per i Soggetti attuatori* delle misure PNRR di competenza del Ministero, pubblicate sul sito web istituzionale nella pagina dedicata al *Sistema di Gestione e Controllo*;
- assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- assicurare, ove applicabile, che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla Circolare MEF-RGS 33/2022 e relativi Allegati ed in particolare al rispetto delle Schede tecniche nn. 3 e 6 e delle relative Check list e, ove applicabili, con i principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- garantire all'Amministrazione centrale titolare di intervento una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- fornire all'Amministrazione centrale titolare di intervento, al fine di consentirne l'imputazione nel sistema informativo ReGiS, i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività oggetto del presente Accordo, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- conformarsi, per quanto di competenza, alle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di gestione finanziaria, monitoraggio,

controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'Investimento;

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Art. 8

Procedura di erogazione delle risorse

Le procedure di erogazione delle risorse in favore di ISPRA seguono le seguenti modalità.

- Una quota di anticipazione, fino a un massimo del 10% dell'importo previsto nell'ambito del presente Accordo, su richiesta da effettuarsi da parte di ISPRA mediante il modulo messo a disposizione dal MASE, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo ed alla relativa registrazione da parte della Corte dei Conti.
- Una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% del predetto importo, in relazione allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività di competenza di ISPRA, anche in corrispondenza del completamento delle fasi indicate nell'art. 4, comprovato dalla documentazione pertinente.
- Una quota finale a titolo di saldo, pari al 10 % del predetto importo, a seguito della conclusione dell'ultima fase indicata nell'art. 4 e del completamento, da parte di ISPRA, delle attività previste dal presente Accordo e del conseguimento degli eventuali target PNRR ad esse associati.

Le suddette somme verranno erogate previa disponibilità delle stesse da parte del MASE, secondo i tempi dettati dalle procedure finanziarie del PNRR.

Art. 9

Variazioni delle attività di ISPRA

ISPRA può proporre variazioni alle attività riportate nell'Allegato Tecnico che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del MASE.

Il MASE si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività riportate nell'Allegato Tecnico non autorizzate.

Il MASE si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica all'intervento che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con ISPRA.

Le modifiche all'Allegato Tecnico rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per il presente Accordo non comportano alcuna revisione dell'Accordo stesso.

Art 10

Responsabili della convenzione

Il Responsabile dell'Accordo per ISPRA è la dott.ssa Pierangela Angelini.

Responsabile dell'Accordo per il MASE è il dott. Antonio Maturani in qualità di Dirigente della Divisione II Gestione aree protette della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e Mare.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle somme in favore di ISPRA, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

A tal fine ISPRA si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, a restituire le somme indebitamente corrisposte.

ISPRA è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca delle somme erogate e finanziate a valere sul PNRR.

Art. 12

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 13

Diritto di recesso

Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine, mediante comunicazione scritta motivata da inviare con preavviso di almeno 45giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione alla data del recesso.

Art. 14

Spese e oneri fiscali

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex articolo 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.

Art. 15

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ai seguenti indirizzi:

per ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it,

per il MASE PNM@pec.mite.gov.it.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- Accordo, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante
- comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 16

Disposizioni Finali

Qualora dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato tecnico derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, nonché alle pertinenti circolari e/o linee guida adottate in materia.

Art. 17

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al momento della completa realizzazione degli interventi come da cronoprogramma allegato, con decorrenza dalla data di comunicazione del MASE dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 18

Valore degli allegati

Il presente *Atto* si compone di n. 18 articoli e di n. 3 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al presente *Atto* viene allegato:

- Allegato 1 _Allegato Tecnico all'Accordo
- Allegato 2 _"Principi DNSH: Schede e Check list"
- Allegato 3 _"Relazione congruità";

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Divisione II Gestione aree protette

Il Dirigente

Antonio Maturani

per ISPRA

DIRETTORE
DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

Ing. Luciano Bonci